*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 228 del 30 settembre 1948*

Conto corrente con la posta

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 30 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

## SOMMARIO

## CONCORSI

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici e del Corpo del genio civile riservati al personale non di ruolo**

***Concorsi per posti nei ruoli dell'Amministrazione centrale, riservati al personale non di ruolo:***

Concorso per titoli ed esami a sessantuno posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici — Pag. 2

Concorso per titoli a ottantotto posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici — » 5

Concorso per titoli a quarantatre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici — » 9

***Concorsi per posti nei ruoli del Corpo del genio civile, riservati al personale non di ruolo:***

Concorso per titoli ed esami a centoventisei posti di ingegnere del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°) — Pag. 12

Concorso per titoli ed esami a centosessantadue posti di geometra aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°) — Pag. 17

Concorso per titoli ed esami a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°) — » 21

Concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo C, grado 12°) — » 25

Concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto assistente nel ruolo del personale del Genio civile (gruppo C, grado 13°) — » 28

Concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C, grado 13°) — » 32

Concorso per titoli a centotrentasette posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile — » 35

# CONCORSI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Concorsi per posti nei ruoli dell'Amministrazione centrale riservati al personale non di ruolo

**Concorso per titoli ed esami a sessantuno posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sessantuno posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici, riservato:

*a*) agli impiegati appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnino, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso, le funzioni proprie del ruolo cui aspirano oppure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo la idoneità;

*b*) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

*c*) agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel

ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940;

*d*) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate che posseggano i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale, o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, della laurea di giurisprudenza conseguita presso una Università governativa oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una Università, quanto presso un Istituto superiore;

4) certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, anche, essere presentati certificati legalizzati, dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60, del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

7) certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia, per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da

L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 8, ed eventualmente quello indicato al n. 9.

Essi inoltre dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio dal quale risulti che il concorrente disimpegni da almeno quattro anni alla data del presente bando di concorso le funzioni del ruolo amministrativo di gruppo *A*, oppure un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risulti che il concorrente ha partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso, conseguendo l'idoneità.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Gli impiegati non di ruolo che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto dovranno presentare anche un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla suddetta Direzione generale da cui risulti che il concorrente ha partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo amministrativo del gruppo *A* conseguendo l'idoneità.

Gli impiegati non di ruolo che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *c*) o alla lettera *d*) del predetto art. 1, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti che il concorrente presta ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo amministrativo del gruppo *A*, rispettivamente da data anteriore al 10 giugno 1940, o da almeno due anni alla data del presente bando di concorso.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al presente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al pre-

sente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o da atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a vice segretario in prova della carriera di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, un tema per ciascuna delle singole materie indicate nel programma, e tra essi il candidato sceglierà quello che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta e di quelli ottenuti nella prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, o agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

*Prova scritta*

1. — Diritto civile.
2. — Diritto amministrativo.
3. — Diritto costituzionale.
4. — Economia politica.

*Prova orale*

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. — Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

2. — Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *agosto* 1948
*Registro Lavori pubblici n.* 18, *foglio n.* 51. — SALVATORI

(4186)

---

**Concorso per titoli a ottantotto posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente i provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici della Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ottantotto posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine, gruppo *C*, dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservato:

*a*) agli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale, abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo del personale d'ordine e prestino servizio da almeno un anno alla data del presente bando di concorso;

*b*) al personale salariato, il cui rapporto con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e presti da almeno due anni alla data del presente bando di concorso mansioni impiegatizie proprie del ruolo del personale d'ordine;

*c*) agli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che nell'attuazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, furono mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto medesimo ed assegnati alla categoria 3ª del personale avventizio;

*d*) al personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione al ruolo del personale d'ordine.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma di licenza di scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro; oppure diploma di ammissione alla quarta classe ginnasiale, diploma di licenza tecnica o complementare o di licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Tali diplomi dovranno essere prodotti in originale o in copia notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto da cui risulta che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, anche essere presentati certificati, legalizzati, dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60, del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

7) certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare anche la prescritta dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata me-

diante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 8, ed eventualmente quello indicato al n. 9.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

I salariati che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del predetto art. 1, dovranno anche produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio da cui risulti che il concorrente presta da almeno due anni alla data del presente bando di concorso mansioni impiegatizie proprie del ruolo di ordine.

I dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana di cui alla lettera *d*) del predetto art. 1 dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal detto Ministero, dal quale risulti la posizione del concorrente presso il Ministero stesso, e inoltre un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti che il concorrente presta servizio presso un ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici e in base a quale provvedimento.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

### Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o da atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo lo domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

### Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per la nomina ad alunno in prova nel personale d'ordine dell'Amministrazione dei lavori pubblici senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

### Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 19 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575.

### Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

### Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1946, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *agosto* 1948
*Registro Lavori pubblici n.* 18, *foglio n.* 53. — SALVATORI

(4187)

---

**Concorso per titoli a quarantatre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1919, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici della Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantatre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservato:

*a*) agli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale ed abbiano i requisiti prescritti per l'assunzione nel ruolo del personale subalterno;

*b*) al personale salariato, il cui rapporto d'impiego con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato delle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo stesso e che disimpegni da almeno due anni alla data del presente bando di concorso, mansioni proprie del ruolo del personale subalterno.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere, salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporli ad un esame pratico per accertare tale capacità.

4) un certificato su carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno anche essere presentati certificati, legalizzati, dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60, del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale.

7) certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia:

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa — Stato Maggiore dell'esercito — Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in

base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

I salariati che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto dovranno produrre anche un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio da cui risulti che il concorrente disimpegna da almeno due anni alla data del presente bando di concorso, mansioni proprie degli inservienti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o da atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per inserviente in prova nel personale subalterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente; di due funzionari di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *agosto* 1948
*Registro Lavori pubblici n.* 18, *foglio n.* 52. — SALVATORI

(4188)

**Concorsi per posti nei ruoli del Corpo del genio civile riservati al personale non di ruolo**

**Concorso per titoli ed esami a centoventisei posti di ingegnere del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giu-

ridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici della Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per il ruolo degli ingegneri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a centoventisei posti di ingegnere del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) riservato:

*a*) agli impiegati appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnino, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso, le funzioni proprie del ruolo cui aspirano oppure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

*b*) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

*c*) agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940;

*d*) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate che posseggono i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria per coloro che l'ottennero prima della applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2969, ovvero il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere a sensi del regio decreto suindicato, per coloro che hanno conseguito la laurea suddetta posteriormente al citato regio decreto 31 dicembre 1923, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

*a*) titolo di ingegnere civile autorizzato;

*b*) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

4) certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e nell'esame di laurea;

5) certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo, in carta bollata da L. 60, del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

8) certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

9) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che potrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia, per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità, con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104;

10) stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

12) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10.

Essi inoltre dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio dal quale risulti che il richiedente disimpegna da almeno quattro anni, alla data del presente bando di concorso, le funzioni del ruolo degli ingegneri del Genio civile, oppure un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risulti che il concorrente ha partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso, conseguendo l'idoneità.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Gli impiegati non di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto dovranno presentare anche un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla suddetta Direzione generale da cui risulti che il concorrente ha partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo degli ingegneri del Genio civile conseguendo l'idoneità.

Gli impiegati non di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) del predetto art. 1, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti che il concorrente presta ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo degli ingegneri del Genio civile, rispettivamente da data anteriore al 10 giugno 1940, o da almeno due anni alla data del presente bando di concorso.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o da atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a ingegnere in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico e categorie equiparate.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, un tema per ciascuna delle singole materie indicate nel programma e tra essi il candidato sceglierà quello che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta e di quelli ottenuti nella prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, o agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Viabilità*:

*a*) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

*b*) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte fondazione gallerie;

*c*) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

*d*) rilevamenti di terreni istrumenti relativi;

*e*) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

*a*) idrografia, fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

*b*) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

*c*) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazioni, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione impianti idroelettrici condotte forzate;

*d*) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione fognature;

*e*) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. — *Opere marittime*:

*a*) disposizione generale dei porti;

*b*) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, cavi, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

*c*) fari;

*d*) difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

*a*) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

*b*) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

*c*) prescrizioni per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

5. — *Materiale da costruzione*:

*a*) scelta ed impiego dei materiali composizione delle malte e dei conglomerati;

*b*) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici nozioni elementari di statistica.

*Lingua francese*:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948*
*Registro n. 19, foglio n. 274.* — DEL GOBBO

(4189)

**Concorso per titoli ed esami a centosessantadue posti di geometra aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1030, che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici della Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per il ruolo dei geometri aggiunti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a centosessantadue posti di geometra aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) riservato:

*a*) agli impiegati appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnino, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso le funzioni proprie del ruolo cui aspirano oppure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo la idoneità;

*b*) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorso per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

*c*) agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, e che assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940;

*d*) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra

e categorie equiparate che posseggono i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente, si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40;

2) certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dalla autorità giudiziaria di uno dei seguenti titoli di studio;

*a*) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

*b*) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

*c*) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordine scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

*d*) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2533, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

*e*) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

*f*) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Sono considerati validi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico,

4) certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, in carta bollata da L. 60 del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

7) certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che potrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia, per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copie autenticate dal notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, numero 01/3300/Mob. del Ministero della difesa — Stato Maggiore dell'esercito — Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candididati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di

concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostare le rispettive qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24 che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi di territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104

9) stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 8, ed eventualmente quello indicato al n. 9.

Essi inoltre dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal capo ufficio dal quale risulti che il richiedente disimpegna da almeno quattro anni alla data del presente bando di concorso le funzioni del ruolo dei geometri del Genio civile oppure un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risulti che il concorrente ha partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso, conseguendo l'idoneità.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato in carta bollata da L. 24 rilaciato dalla Direzione generale degli affari generale e del personale dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Gli impiegati non di ruolo che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, dovranno presentare anche un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dalla suddetta Direzione generale da cui risulti che il concorrente ha partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo dei geometri aggiunti del Genio civile conseguendo l'idoneità.

Gli impiegati non di ruolo che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) del predetto art. 1, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti che il concorrente presta ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo dei geometri del Genio civile rispettivamente da data anteriore al 10 giugno 1940 o da almeno due anni alla data del presente bando di concorso.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a geometra aggiunto del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico e categorie equiparate.

Art. 7

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, un tema per ciascuna delle singole materie indicate nel programma, e tra essi il candidato sceglierà quello che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno, e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta e di quelli ottenuti nella prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, o agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi; caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre* 1948
*Registro n.* 19, *foglio n.* 275. — DEL GOBBO

(4190)

---

**Concorso per titoli ed esami a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 maggio 1932, n. 600, recante norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Genio civile;

Visto il regio decreto 17 febbraio 1936, n. 449, che ha sostituito la qualifica di computista in quella di ragioniere del Genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per i ruoli di vice ragioniere e vice segretario contabile:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°), riservato:

*a*) agli impiegati appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnino, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso, le funzioni proprie del ruolo cui aspirano oppure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

*b*) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto 4 febbraio 1937,

n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

*c*) agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940;

*d*) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate che posseggono i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizione e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Art. 2.

I posti come sopra messi a concorso sono ripartiti a termini dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per la metà ai diplomati in ragioneria e per l'altra metà a coloro che sono in possesso del diploma di maturità classica o scentifica, a termini dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282.

Per la partecipazione al presente concorso si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti;

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio:

*a*) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria),

*b*) diploma di licenza rilasciato dagli Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

*c*) diploma di Istituto tecnico (Sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori;

*d*) diploma di maturità classica

*e*) diploma di maturità scentifica.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

4) certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso;

5) certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, in carta bollata da L. 60 del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

7) certificato, in carta bollata da L. 24 di un medico provinciale e militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militare, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che potrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia, per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

La concessione di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimenti e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autentica dal notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940,43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista della circolare 24 novembre 1949, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della Marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24 che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104;

9) stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5. 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9.

Essi inoltre dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal capo ufficio dal quale risulti che il richiedente disimpegna da almeno quattro anni alla data del presente bando di concorso le funzioni del ruolo cui aspira oppure un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risulti che il concorrente ha partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo di cui al presente decreto conseguendo l'idoneità.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma: non costituisce interruzione l'allontanamento al servizio a causa di obblighi militari.

Gli impiegati non di ruolo che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, dovranno presentare anche un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dalla suddetta Direzione generale da cui risulti che il concorrente ha partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo cui aspira conseguendo l'idoneità.

Gli impiegati non di ruolo che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) del predetto art. 1 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti che il concorrente presta ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo cui aspira rispettivamente da data anteriore al 10 giugno 1940, o da almeno due anni alla data del presente bando di concorso.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi a quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o da atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedente concorsi pubblici per esami per la nomina a vice ragioniere del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico e categorie equiparate.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282 e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà un tema per ciascuna delle singole materie indicate nei programmi relativi alle due categorie di concorrenti.

Il candidato sceglierà il tema che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma relativo alla categoria cui il candidato appartiene in dipendenza del titolo di studio da lui posseduto.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno, e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine del punti riportati nella valutazione complessiva che sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta e di quelli ottenuti nella prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, o agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè dei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME
PER I CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI RAGIONIERE

Sono oggetto della prova scritta le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principî di economia politica e di scienze della finanza;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

PROGRAMMA DI ESAME
PER I CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA
DI MATURITÀ CLASSICA O SCIENTIFICA

Sono oggetto della prova scritta le seguenti materie:

*a*) nozioni di diritto privato e amministrativo;

*b*) principî di economia politica e scienza delle finanze;

*c*) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, per entrambi le categorie di candidati, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *settembre* 1948
*Registro n.* 19, *foglio n.* 276. — DEL GOBBO

(4191)

---

**Concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo C, grado 12°).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che reca norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941 n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per il ruolo dei disegnatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile, gruppo *C*, grado 12°, riservato:

*a*) agli impiegati non di ruolo in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale, abbiano i requisiti prescritti per l'ammis-

sione nel ruolo dei disegnatori e prestino servizio da almeno un anno alla data del presente bando di concorso;

*b)* al personale salariato, il cui rapporto con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo stesso e presti da almeno due anni alla data del presente bando di concorso mansioni impiegatizie proprie del ruolo dei disegnatori;

*c)* agli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che nell'attuazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, furono mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto medesimo ed assegnati alla categoria 3ª del personale avventizio;

*d)* al personale dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione nel ruolo dei disegnatori.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: licenza di una scuola di belle arti o titoli di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, in carta bollata da L. 60 del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

7) certificato, su carta bollata da L. 24 di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che potrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia, per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimenti e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con le esibizioni dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita a sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24 che dovrà essere vidimata dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 8, ed eventualmente quello indicato al n. 9.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati dovranno inoltre produrre un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione o d'eventuale conferma. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

I salariati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del predetto art. 1, dovranno anche produrre un certificato da cui risulti che il concorrente presta da almeno due anni, alla data del presente bando di concorso, mansioni proprie del ruolo cui aspira.

I dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana di cui alla lettera *d*) del predetto art. 1, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal detto Ministero, dal quale risulti la posizione del concorrente presso il Ministero stesso, e inoltre, un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti che il concorrente presta servizio presso un ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici e in base a quale provvedimento.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

### Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o da atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a disegnatore aggiunto in prova del Genio civile, senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico e categorie equiparate.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 4 del decreto-legge 1° febbraio 1932, n. 401 e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dalla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947 n. 800.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948*
*Registro n. 19, foglio n. 277.* — DEL GOBBO

**(4192)**

---

**Concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto assistente nel ruolo del personale del Genio civile (gruppo C, grado 13°).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che reca norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per il ruolo degli aiuto assistenti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto assistente nel ruolo del personale del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°), riservato:

*a*) agli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale, abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo degli assistenti e prestino servizio da almeno un anno alla data del presente bando di concorso;

*b*) al personale salariato, il cui rapporto con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo stesso e presti da almeno due anni alla data del presente bando di concorso mansioni impiegatizie proprie del ruolo cui aspira;

*c*) agli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici, che nell'attuazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, furono mantenuti in servizio a sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto medesimo ed assegnati alla categoria 3ª del personale avventizio;

*d*) al personale dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione al ruolo del personale degli assistenti del Genio civile.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici, ovvero licenza di scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode

dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato in carta da bollo da L. 24 di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, in carta bollata da L. 60 del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

7) certificato in carta bollata da L. 24 di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che potrà essere rilascita dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimenti e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa — Stato Maggiore dell'esercito — Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o della circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti di guerra ad i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione, di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24 che dovrà essere vidimata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104;

9) stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 8, ed eventualmente quello indicato al n. 9.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati dovranno inoltre produrre un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma; non costituisce interruzioni l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

I salariati che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b)* del predetto art. 1, dovranno anche produrre un certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio da cui risulti che il concorrente presta servizio, da almeno due anni alla data del presente bando di concorso, con mansioni impiegatizie proprie del ruolo cui aspira.

I dipendenti del Ministero dell'Africa Italiana di cui alla lettera *d)* del predetto art. 1 dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 24 rilasciato dal detto Ministero, dal quale risulti la posizione del concorrente presso il Ministero stesso, e inoltre un certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti che il concorrente presta servizio presso un ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici e in base a quale provvedimento.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici concessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire sole la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad aiuto assistente in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico e categorie equiparate.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 4 del regio decreto 1° febbraio 1932, numero 401, e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924,

n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè dei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 3111 e 2 giugno 1946, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948*
*Registro n. 19, foglio n. 278.* — DEL GOBBO

(4193)

---

**Concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C, grado 13°)**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 febbraio 1911, n. 1249, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti:

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per il ruolo del personale d'ordine;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine, gruppo *C*, grado 13°, del Corpo del genio civile, riservato:

*a*) agli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei

lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale, abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo del personale d'ordine e prestino servizio da almeno un anno alla data del presente bando di concorso;

*b*) al personale salariato, il cui rapporto con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo stesso e presti da almeno due anni alla data del presente bando di concorso mansioni impiegatizie proprie del ruolo del personale d'ordine;

*c*) agli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che nella attuazione del regio decreto legge 4 febbraio 1947, n. 100, furono mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto medesimo ed assegnati alla categoria 3ª del personale avventizio;

*d*) al personale dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che abbia i requisiti prescritti per l'assunzione al ruolo del personale d'ordine.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da quest'Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

4) certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno anche essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, in carta bollata da L. 60, del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

7) certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 5, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che potrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia, per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimenti e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'*Esercito*, dovranno produrre la dichiarazione prevista della circolare 24 novembre 1947, n. 01.3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, della

Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza. mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti, a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita a sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

9) stato di famiglia. in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugi soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 8, ed eventualmente quello indicato al n. 9.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati dovranno inoltre produrre un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

I salariati che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del predetto art. 1, dovranno anche produrre un certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio da cui risulti che il concorrente presta servizio, da almeno due anni alla data del presente bando di concorso, con mansioni impiegatizie proprie del ruolo cui aspira.

I dipendenti del Ministero dell'Africa Italiana di cui alla lettera *d*) del predetto art. 1 dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal detto Ministero, dal quale risulti la posizione del concorrente presso il Ministero stesso, e inoltre un certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti che il concorrente presta servizio presso un ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici e in base a quale provvedimento.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova del Corpo del genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico e categorie equiparate.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 76 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249 e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante puntazioni di merito.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1342, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè dei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948*
*Registro n. 19, foglio n. 279. — DEL GOBBO*

**(4194)**

---

**Concorso per titoli a centotrentasette posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 85, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici della Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui al l'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per il ruolo del personale subalterno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centotrentasette posti di inservienti nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile, riservato:

*a*) al personale non di ruolo, in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che sia stato assunto in base a disposizione ministeriale e abbia i requisiti prescritti per l'assunzione nel ruolo del personale subalterno;

*b*) al personale salariato, il cui rapporto con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo stesso e presti, da almeno due anni alla data del presente bando di concorso, mansioni proprie del ruolo del personale subalterno.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere, salvo alla Amministrazione la facoltà di sottoporli ad un esame pratico per accertare tale capacità;

4) certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto a cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, in carta bollata da L. 60 del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Tribunale;

7) certificato in carta bollata da L. 24 di un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e ro-

busta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che potrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia, per comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimenti e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 5 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947 n. 01/3300/ Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro che abbiano appartenuto alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale;

11) gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal can-

celliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno inoltre produrre un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma in servizio; non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

I salariati che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, dovranno produrre anche un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio da cui risulti che il concorrente disimpegna, da almeno due anni alla data del presente bando di concorso, mansioni proprie degli inservienti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di eventi politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o da atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per inserviente in prova del personale subalterno del Corpo del genio civile senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico e categorie equiparate.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente; di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7° e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore all'11°.

Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani, di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-leggi 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *settembre* 1948
*Registro n.* 19, *foglio n.* 280. — DEL GOBBO

(4195)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5101778) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.